

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Prot. n. 7069/E.F.P

Palermo, 06/11/2019

ALLE UU.OO.CC. DEL DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO

AI SERVIZIO AFFARI LEGALI

E, p.c. ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
ALL'INTERNAL AUDIT

SEDE

OGGETTO: Circolare Applicativa Azione PAC I4.5 “ Attivazione di una procedura che consenta la immediata rilevazione in contabilità generale delle carte contabili trasmesse dal Tesoriere a fronte di pagamenti effettuati a seguito di ordinanze di assegnazione giudiziarie”.

La presente Circolare assurge a corollario applicativo delle disposizioni regolamentari di cui alla delibera n. 372 del 12/07/2019 con la quale l'Azienda ha normato, in conformità alle disposizioni vigenti, le Fasi procedurali riconducibili **all'azione PAC I4.5** e contiene l'esplicazione di punti salienti relativi alla suddetta procedura, palesandosi quale documento di indirizzo e chiarimento oltre che di rafforzamento della coerenza di norma regolamentare.

L'esame si colloca nell'ambito del punto 2 comma 4 del Regolamento adottato con la delibera di cui in premessa, che alla macrovoce A esamina la Fase I cui si rimanda integralmente, relativa a:

“ Gestione dei pignoramenti eseguiti presso l'Azienda”

L'iter procedurale, esposto ed articolato nelle varie fattispecie del Regolamento de quo, si riassume brevemente nei punti indicati ed esamina prevalentemente i casi, maggiormente ricorrenti, in cui il terzo pignorato è rappresentato dall'Azienda ed il contenzioso verta su crediti comprovati da fatture/note di credito/altri documenti già registrati in CO.GE.

Il procedimento si snoda attraverso i seguenti passaggi per i quali si integrano, in via suppletiva, i pertinenti addendum:

- A. Notifica legale** dell'atto di pignoramento all'Azienda nella qualità di terzo pignorato;
- B. Assegnazione** dell'atto notificato, a cura della Direzione Generale, al Servizio Legale;
- C. Trasmissione** dell'atto, a cura del Servizio Legale, alla U.O.C cui afferisce il contenzioso unitamente alla U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale (di seguito anche “UOC EFP”);
- D. Avvio procedurale ai fini della dichiarazione di cui all'art. 547c.p.c.:**
 - d.1 Verifica preliminare** a cura della UOC EFP di eventuali provvedimenti Delibere/Determine di liquidazione della spesa per fatture già registrate in CO.GE in favore del creditore dell'azienda / debitore

Pagina 1

esecutato disposti dalle varie UU.OO.CC competenti alla liquidazione della spesa nell'ambito delle funzioni delegate, giusta delibera n.154 del 28/05/2019;

d.2 Contestuale verifica preliminare a cura della UOC EFP circa l'assenza di cessioni di crediti unitamente alle verifiche in materia in capo al RUP;

d.3 Comunicazione degli esiti delle risultanze di verifica disposte dalla UOC EFP al Servizio Legale, oltre che alla UOC cui afferisce per competenza il contenzioso.

Le fattispecie che possono emergere si sintetizzano così:

1) Nel caso la UOC EFP verifichi che la Determina di liquidazione sia stata già disposta anteriormente alla conoscenza legale del pignoramento ed il suddetto provvedimento di liquidazione della spesa abbia acquisito efficacia esecutiva, ne sospende l'esecuzione del pagamento al fine di consentire alla UOC competente di prendere atto, con successivo provvedimento integrativo, del pignoramento in essere con contestuale vincolo delle somme pignorate;

2) Nel caso in cui nessun provvedimento di liquidazione della spesa sia stato disposto anteriormente alla conoscenza legale dell'atto di pignoramento, la UOC EFP comunicherà al Servizio Legale tale risultanza.

d.4 Predisposizione a cura della U.O.C. cui compete la liquidazione della spesa, sempre e comunque in riferimento al caso in esame, come in premessa descritto, della *Determina di Liquidazione* dei crediti oggetto della procedura giudiziaria esecutiva, nel rispetto degli adempimenti che presidono la legittimità dell'atto di liquidazione (ivi compresa la verifica del DURC) con **contestuale vincolo**, nella suddetta Determina di liquidazione, delle somme pignorate, relativamente alle quali si conferma il principio cardine ed imprescindibile di ascrivere le suddette somme *"al rango di somme indisponibili senza ordine del Giudice"*. Si ricorda inoltre che l'accantonamento delle somme in parola dovrà disporsi nei limiti di quanto stabilito dall'art. 546 c.p.c che testualmente recita: *"dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543 il terzo è soggetto, relativamente alle cose ed alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato, aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode"*;

d.5 Accertamento ricognitivo a cura del Servizio Legale, della sussistenza o meno di procedure esecutive gravanti il medesimo credito.

E. Dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.

Il Servizio Legale acquisite le informazioni/provvedimenti atti a confermare che :

- a) I crediti oggetto del pignoramento siano certi, liquidi ed esigibili;
- b) Non sussistono atti di cessione del credito oggetto del pignoramento, in favore di terzi;
- c) Il debitore esecutato non ha in corso inadempimenti circa la Regolarità contributiva (DURC);
- d) Non sussistono precedenti procedure esecutive gravanti il medesimo credito .

rende la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c .

La suddetta dichiarazione nel caso di crediti commerciali dovrà rendersi contabilizzando le somme al netto della quota Iva, che per la normativa di cui all'art. 1 comma 629 Legge 190/2014 in materia di Split payment" sarà corrisposta all'Erario a definizione della procedura esecutiva (ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione) in fase di emissione del mandato di pagamento OPI + SIOPE PLUS in conformità a quanto disposto dal Giudice dell'esecuzione;

F. Copia della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell' art. 547 c.p.c resa dal Servizio Legale dovrà essere trasmessa alla UOC EFP oltre che alla U.O.C competente della liquidazione;

G. Il vincolo contabile sulle somme gravate dalla procedura di pignoramento sarà disposto dalla U.O.C EFP nel rispetto della Determina Dirigenziale redatta, secondo le rispettive competenze, dagli Uffici Liquidatori e per il quantum ivi indicato, che come già detto, sarà determinato nel rispetto delle norme procedurali richiamate e previo accordo con il Servizio Legale;

H. Il Servizio Legale prenderà atto dell'ordinanza di assegnazione giudiziaria e dell'esito del giudizio, predisponendo apposito provvedimento (Delibera/Determina) nel quale avrà cura di definire in

Pagina 2

unicum la vicenda procedimentale sia pure articolata per le varie refluenze che l'azione giudiziaria implica. Si definiranno, pertanto, in un unico provvedimento i correlati aspetti: pagamento per spese legali - interessi moratori- pagamenti professionisti esterni - oneri relativi a spese generali- c.p.a. - iva - ritenuta d'acconto ecc..;

- I. Il Servizio Legale avrà l'onere di **specificare chiaramente nel provvedimento** citato nel punto di cui sopra, *se il pagamento da disporsi in favore del beneficiario sia o meno soggetto alla verifica preventiva, da effettuarsi a cura della U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale, e prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 tenendo conto del limite minimo di importo così come modificato dalla Legge 205/2017, (pagamenti di importo superiore ad Euro cinquemila).*

Siffatto adempimento, in linea generale prevede che anche in presenza dell'obbligo di pagamento in favore del creditore assegnatario, scaturente da un provvedimento esecutivo, non si ravvisano elementi giuridici idonei a giustificare un'eventuale mancata attivazione della verifica nei suoi confronti in occasione dell'effettuazione del pagamento. Si fanno salve le eccezioni ammesse.

Siffatte eccezioni sono strettamente correlate alla "causa petendi" della vertenza giudiziaria per la quale ha conoscenza esclusiva il Servizio Legale.


In tal caso, sarà il suddetto Servizio che accerterà la riconducibilità delle fattispecie trattata ed oggetto della vertenza, alla norma codificata nella Circolare MEF -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- n. 22/2008 e s.m.i, che declina, appunto, i casi di esclusione dalla verifica preventiva prevista dal più volte richiamato art.48 bis D.P.R. 602/1973.

- L. Il Servizio Legale dovrà, infine, assicurarsi di dichiarare l'immediata esecuzione del provvedimento, qualora ne ricorrano le condizioni di ammissibilità, ai sensi e per gli effetti della L. R. 3 novembre 1993, n. 30 "Gestione e pubblicità degli atti", pubblicata sulla G. U. R. S. 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell' art. 53 comma 7, dandone specifica motivazione nel provvedimento.

Si fa salva ogni eventuale ulteriore integrazione.

IL COLLABORATORE AMM.VO ESPERTO

D.ssa Giuseppina Bilello



IL DIRIGENTE
DELL'U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE



D.ssa Giuliana Alga

